

müssten, sondern nur dass dem Gesamtruf unter allen Umständen ein Einzelruf vorangehen muss. Wird alsdann beim nachfolgenden Gesamtruf ein das Ergebnis des Einzelrufes übersteigendes Angebot gemacht, so darf angenommen werden, dass die einzelnen Liegenschaften an der Erzielung des höhern Erlöses im Verhältnis der auf sie beim Einzelruf gemachten Meistgebote partizipieren. Es ist daher der durch den Zuschlag im Gesamtruf erzielte Preis auf sie in diesem Verhältnis zu verlegen. Dieses Vorgehen gestattet es, das Interesse der Masse an einer möglichst günstigen Verwertung zu wahren, ohne dass dadurch die Pfandgläubiger in ihren gesetzlichen Rechten beeinträchtigt würden. Immerhin ist es natürlich nur dann statthaft, wenn es in den Steigerungsbedingungen vorgesehen und damit den Pfandgläubigern Gelegenheit geboten worden ist, ihr Verhalten beim Einzelruf entsprechend einzurichten. Auch im vorliegenden Falle hätte es demnach nur unter dieser Voraussetzung eingeschlagen werden können.

50. Sentenza 2 luglio 1915 nella causa Moroni.

La designazione nel precetto esecutivo della comunione successorale che procede colla semplice indicazione « Eredi di... » non è conforme all'art. 67 cif. 1 LE 7 : occorre che siano specificate individualmente le singole persone appartenenti alla comunione.

A. — Nell'esecuzione n° 86533 promossa dall'Ufficio di Lugano contro Marianna Moroni nata Lucchini, il precetto esecutivo indica come « creditore » : Lucchini Eredi fu Pietro ed Emilia. »

Di questo precetto la debitrice domandava l'annullamento all'Autorità cantonale di Vigilanza, l'indicazione del creditore non corrispondendo al disposto dell'art. 67¹ LEF, perchè non determina in modo abbastanza esatto la persona del o dei creditori.

L'Autorità di Vigilanza ha respinto il ricorso sulla scorta dei seguenti motivi : Il precetto esecutivo indica quale titolo di credito la sentenza 15 aprile 1914 del Tribunale federale prolata nella causa tra gli Eredi fu Pietro ed Emilia Lucchini e la ricorrente. La debitrice è coerede dei coniugi Lucchini coi creditori istanti, deve quindi sapere chi siano gli altri coeredi. Del resto, a mente degli art. 602 e seg. CCS, 49 e 59 LEF, una successione costituisce una persona morale la quale può escutere e venir escussa colla sola indicazione del o dei de cujus, purchè nella domanda di esecuzione si indichi il nome di almeno uno dei coeredi, l'Ufficio dovendo essere posto in grado di sapere a chi esso debba comunicare gli atti esecutivi.

B. — Con ricorso 26 giugno 1915 Marianna Moroni si aggrava contro questa decisione presso il Tribunale federale. Essa adduce in sostanza : La causa che ebbe fine colla suaccennata sentenza del Tribunale federale non vertiva tra gli Eredi Lucchini e la ricorrente, ma fra alcuni di essi e la ricorrente. Una successione non costituisce una persona morale, ma bensì una comunione pro indiviso, alla quale appartengono tutti i crediti della successione. Nel caso concreto si chiede chi abbia dato al rappresentante della controparte il mandato di agire a nome della comunione poichè la debitrice stessa fa parte di questa comunione e non ha quindi potuto conferire procura a chicchessia per agire contro sè stessa.

Considerando in diritto :

1. — La sola questione a decidersi è quella di sapere se il precetto esecutivo indichi in modo sufficiente la persona del creditore (art. 67¹ LEF). Gli altri quesiti che la ricorrente solleva nel suo gravame all'Autorità federale (fondatezza del credito escusso, veste del rappresentante ecc.) sono di esclusiva competenza del giudice al quale la debitrice potrà deferirli sollevando opposizione.

2. — E ovvio che la designazione della parte creditrice colla dicitura : « Eredi fu Pietro ed Emilia Lucchini » altro non significa se non che tutti gli eredi Lucchini pretendono alla qualità di creditore nell'esecuzione in discorso, ma non dice punto quali siano questi creditori. E possibile che, come afferma l'Autorità cantonale, la debitrice conosca esattamente e per altre circostanze estranee all'esecuzione quali siano questi eredi : ma ciò dipende da circostanze speciali e meramente fortuite (dal fatto cioè che la debitrice è coerede della parte creditrice) e nulla muta alla questione di massima, che sta alla base del ricorso, che è quella di sapere se, intendendo una successione indivisa procedere contro un debitore, sia conforme all'art. 67 LEF che la parte creditrice si designi nel precetto esecutivo con la formola : Eredi di...

3. — La questione deve venir risolta negativamente. Anzitutto erra l'istanza cantonale ammettendo che il CCS gli eredi costituiscano un ente morale o una persona giuridica. Nel sistema del CCS gli eredi formano, fino alla divisione dell'eredità, una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni ; essi posseggono i beni della stessa in proprietà comune e dispongono comune dei diritti inerenti alla successione ; in difetto di speciale pattuizione il diritto di disporre richiede l'unanime decisione dei proprietari (art. 602, 652 e 653 CCS ; vedi anche sentenza del Tribunale federale del 20 maggio 1915 nella causa Aarg. Kantonalbank c. Schär e lite consorti). Da questa costruzione giuridica della comunione successorale secondo il CCS deriva senz'altro che la designazione della stessa in un precetto colla semplice indicazione « Eredi fu... » non corrisponde all'intento prefissosi dalla legge (art. 67 LEF), poichè non gli Eredi collettivamente hanno importanza e sostrato giuridico ma solo le singole persone che compongono la comunione. E, difatti, senza conoscere se tutti gli eredi intendono escuterlo o, eventual-

mente, solamente quali, il debitore non saprà esattamente quale sia il valore giuridico dell'esecuzione stessa, di una sua opposizione o anche di un suo riconoscimento e pagamento del credito, della veste del rappresentante degli eredi ecc. Donde la necessità che in una tale esecuzione gli eredi procedenti vengano indicati, non in maniera collettiva, ma individualmente. Si osserva poi, in via di massima, che in un procedimento esecutivo come in ogni altra procedura di diritto civile, una designazione collettiva della parte istante non è ammissibile se non ove essa formi una ragione sociale. In ogni altro caso chi intende intentare un'azione o far valere un diritto in comunione con altri, deve indicare individualmente le persone in nome delle quali il diritto viene esercitato.

pronuncia :

Il ricorso è ammesso.

51. Arrêt du 6 juillet 1915 dans la cause Zurbrügg.

Participation à la saisie. Le créancier revendiquant doit requérir la participation à titre éventuel, dans le délai fixé par les art. 110 et 111 LP, sinon son droit de participation est périmé. Le délai de 40 jours prévu par l'art. 111 pour les demandes de participation des créanciers privilégiés ne se trouve pas suspendu par le procès en contestation de la revendication. Procédure à suivre lorsque la participation n'est requise qu'à titre éventuel.

A. — La Caisse d'Epargne et de Crédit du district de Delémont, en liquidation, a fait procéder, le 23 octobre 1913, à la saisie de différents objets mobiliers au préjudice de sieur Emile Zurbrügg, à Genève.

Dame Zurbrügg ayant revendiqué la propriété de tous les objets saisis au préjudice de son mari, l'Office des poursuites de Genève impartit un délai à la créancière